

**Determinazione del Direttore del Dipartimento
Ambiente e vigilanza ambientale**

N. 367-12002/2019

OGGETTO: riesame dell'autorizzazione integrata ambientale a seguito della pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT- art. 29-octies, c.3 lett. a) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Installazione: Centrale termica e impianto di trattamento rifiuti e acque reflue
Sede operativa: Unità operativa Fenice Stura, Torino, Lungo Stura Lazio n° 53
Gestore: Fenice s.p.a.
Sede legale: Rivoli (TO), via Acqui, 86
Cod. fiscale.: 13032970157
Attività AIA: - 1.1 – combustione di combustibili con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW
- 5.1 lett. b) – smaltimento mediante trattamento fisico-chimico di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 Mg al giorno
- 5.5 – accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi con capacità totale superiore a 50 Mg
Cod. azienda: 007390

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- l'impresa Fenice s.p.a. (in seguito gestore) è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, e successivamente aggiornata a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, c.3 lett. b), e di variazione del gestore di parte dell'installazione, con rispettive determinazioni del dirigente del servizio qualità dell'aria e risorse energetiche della Città Metropolitana di Torino n. 255-27124/2016 del 12/10/2016 e n. 216-27412/2018 del 8/11/2018, per l'esercizio dell'installazione in oggetto dove sono svolte le attività di produzione di energia e di gestione di rifiuti rientranti nelle seguenti categorie dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/06:
 - a. 1.1 – combustione di combustibili con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW;
 - b. 5.1 lett. b) – smaltimento mediante trattamento fisico-chimico di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 Mg al giorno;
 - c. 5.5 – accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi con capacità totale superiore a 50 Mg;
- a seguito della pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, in data 5/2/2018, ns. prot. 15242/2018, la Città Metropolitana di Torino, in

- qualità di autorità competente, ha disposto il riesame dell'AIA dell'installazione in oggetto ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3 lett. a) del d.lgs. 152/2006, definendo il termine del 30/9/2018 per la presentazione, da parte del gestore, delle informazioni necessarie al riesame;
- in data 28/9/2018, con ns. prot.lli 109556 e 109573, il gestore ha presentato la documentazione richiesta per il riesame;
 - in data 24/10/2018, ns. prot. 120593, è stata indetta la conferenza dei servizi in forma sincrona prevista dal c. 5 dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06 della procedura per il rilascio dell'AIA, a cui sono stati invitati a partecipare i soggetti competenti in materia ambientale e il gestore dell'installazione;
 - dai soggetti convocati alla conferenza dei servizi sono stati espressi i seguenti pareri preliminari:
 - a. in data 7/12/2018, ns. prot. 138777, l'ASL Città di Torino, s.s. Igiene edilizia e urbana ha comunicato che non rileva elementi ostativi al procedimento di riesame;
 - b. in data 12/12/2018 (ns. prot. 140650) la divisione urbanistica e territorio della Città di Torino ha comunicato che l'attività è esercitata in complesso industriale esistente, collocato in area qualificata dal vigente PRG come "zona urbana consolidata per attività produttive – area normativa IN" e non risulta prevedere interventi edilizi significativi; eventuali adeguamenti impiantistici sono comunque riconducibili alla manutenzione ordinaria e, pertanto, conformi al PRG;
 - in data 12/12/2018 si è svolta la riunione della conferenza di servizi a cui hanno partecipato il responsabile del procedimento, i rappresentanti di ARPA e di SMAT, gestore del servizio idrico integrato e il gestore dell'installazione;
 - la conferenza dei servizi si è espressa favorevolmente per il riesame dell'AIA sulla base delle proposte di adeguamento formulate dal gestore, subordinatamente alla conferma degli aspetti e degli ulteriori adeguamenti presi in esame nell'istruttoria;
 - nelle date 29/1/2019, ns. prot. 8763, il gestore ha presentato la documentazione integrativa con gli approfondimenti chiesti dalla conferenza dei servizi;

RILEVATO CHE:

- con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della commissione del 31/7/2017, pubblicata in data 1/8/2017 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono state emanate le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione, che fanno riferimento al documento Bref (Bat reference document) for large combustion plants pubblicato nel 2017 dal Joint research centre (JRC) della Commissione europea;
- la centrale termica, che fa parte dell'installazione in oggetto, comprende 3 caldaie a metano tutte di potenza termica maggiore di 50 MW, e rientra pertanto nella casistica a cui fanno riferimento le Conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione;
- ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3 lett. a) del d.lgs. 152/2006, entro 4 anni dalla

- pubblicazione delle decisioni relative alle Conclusioni sulle BAT, e pertanto nel presente caso entro il 1/8/2021, deve essere disposto il riesame delle pertinenti autorizzazioni integrate ambientali al fine di verificare che, come stabilito dall'art. 29-octies c. 6) del d.lgs. 152/06, entro lo stesso termine:
- a. tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto e in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
 - b. l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06, l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
 - i c. 3, 4 e 4-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 prevedono che l'AIA includa i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, nel caso integrati o sostituiti da parametri e le misure tecniche equivalenti, definiti facendo riferimento alla applicazione delle migliori tecniche disponibili; in particolare i valori limite di emissione devono garantire che, in condizioni di esercizio normale, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AELs) stabiliti dalle Conclusioni sulle BAT;
 - le Conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione stabiliscono in particolare i BAT-AEL, per le seguenti emissioni:
 - a. gli scarichi diretti in corpo idrico provenienti dal trattamento degli effluenti gassosi;
 - b. le emissioni in atmosfera dei processi di combustione;
 - le Conclusioni sulle BAT riportano inoltre, come indicatori di prestazione associati alle BAT, i livelli di efficienza energetica degli impianti di combustione;
 - nell'istruttoria svolta si è pertanto tenuto conto delle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione, individuando e valutando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione, le BAT adottate dal gestore al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento e i livelli di emissione e di prestazione ambientale conseguiti; per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda al verbale della riunione della conferenza di servizi del 12/12/2018 e trasmesso ai soggetti convocati in data 21/12/2018, ns. prot. 144578;
 - il procedimento di riesame ha riguardato esclusivamente la centrale termica; non sono state oggetto di riesame le condizioni dell'autorizzazione inerenti le attività di gestione rifiuti svolte presso la stessa installazione, che sarà disposto in un secondo momento a seguito della pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti sulla gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 17/8/2018;

VALUTATO CHE:

- dalla centrale termica non si originano emissioni in acqua provenienti dal trattamento delle emissioni in atmosfera e non sono pertanto applicabili i BAT-AEL delle Conclusioni sulle BAT per le emissioni in acqua;
- per la definizione dei valori limite di emissione in atmosfera della centrale termica, occorre premettere quanto segue:
 - a. i BAT-AELs sono definiti da un livello massimo e un livello minimo di emissione che può essere raggiunto con le BAT;
 - b. l'art. 29-septies - migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale – prevede che nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quale la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente lo rappresenta in sede di conferenza di servizi e prescrive tutte le misure supplementari particolari più rigorose;
 - c. l'attuale piano di qualità dell'aria della Regione Piemonte, recentemente approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 Marzo 2019, n. 364–6854, tra le misure di piano fornisce indicazione alle autorità competenti al rilascio delle AIA, di valutare la prescrizione, per le polveri e gli ossidi di azoto, dei valori limite di emissione più restrittivi previsti nei BREF e nelle BAT Conclusions, misura che si applica su tutto il territorio regionale (misura EI.01);
 - d. per le emissioni di ossidi di azoto della centrale termica, il gestore ha aderito alla deroga prevista dal c.4 dell'art. 273 del d.lgs. 152/06 per gli impianti di combustione che dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2023 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17500;
- le emissioni di polveri per gli impianti di combustione a metano sono poco significative;
- come previsto dal piano regionale di qualità dell'aria, si è chiesto al gestore la fattibilità tecnica ed economica di adeguare i livelli di emissione in atmosfera di NO_x delle caldaie ai livelli inferiori dei BAT-AELs;
- il gestore ha motivato, in base alle caratteristiche degli impianti, al loro utilizzo (limitato al periodo invernale per soddisfare la richiesta di calore del comprensorio industriale) e agli spazi necessari per eventuali sistemi di abbattimento, la non fattibilità tecnica ed economica di ridurre le emissioni di NO_x al livello inferiore dell'intervallo dei BAT-AELs;
- il gestore ha quindi valutato gli adeguamenti che ritiene invece tecnicamente ed economicamente fattibili mediante l'adozione di tecniche conformi alle Conclusioni sulle BAT che permettono la riduzione delle emissioni di NO_x a livelli allineati al valore medio dell'intervallo dei BAT-AELs, e ha proposto un cronoprogramma per la

- realizzazione di tali adeguamenti entro gennaio 2023, prima del termine della deroga prevista dal c.4 dell'art. 273 del d.lgs. 152/06;
- sulla base del piano di adeguamento proposto, il gestore ha effettuato una simulazione delle emissioni complessive di ossidi di azoto della centrale termica che prevede una riduzione del 18% circa delle quantità annue di ossidi di azoto emessi dalla centrale nell'anno 2023 rispetto all'anno 2018, ipotizzando siano mantenuti gli stessi livelli produttivi;
 - per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera ai BAT-AELs può essere accettato quanto proposto del gestore, fatta salva la possibilità di definire ulteriori misure di prevenzione delle emissioni in atmosfera nel caso in cui si riscontri nei prossimi anni un significativo aumento della produzione energetica della centrale o diverse condizioni operative;
 - per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera è già adottato un sistema di monitoraggio in continuo (SMCE) conforme a quanto previsto nelle conclusioni sulle BAT; per i requisiti che devono essere rispettati dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni occorre fare riferimento alla parte quinta del d.lgs. 152/06 e in particolare dall'art. 271 e all'allegato VI; tali disposizioni normative sono state recentemente aggiornate dal d.lgs. 183/2017 che ha ricompreso l'adeguamento alle norme tecniche di qualità del sistema di misura; l'ARPA Piemonte ha predisposto una linea guida aggiornata con le ultime disposizioni normative in materia per l'implementazione dello SMCE, al fine di fornire ai gestori indicazioni precise e uniformi per la raccolta ed elaborazione dei dati; lo SMCE già implementato per l'installazione in oggetto deve essere pertanto adeguato alle nuove disposizioni normative in materia e alle indicazioni di ARPA; per tale adeguamento il gestore ha proposto come termine il 31/3/2020;
 - con riferimento al sistema di monitoraggio delle emissioni descritto al punto precedente, occorre dare evidenza che, nel rispetto della procedura di garanzia prevista dalle norme tecniche, i dati raccolti dal sistema possono essere utilizzati dalle autorità competenti al controllo al fine di accertare il rispetto dei limiti di emissione, come previsto dal c. 17 dell'art. 271 del d.lgs. 152/06;
 - deve essere implementato il monitoraggio dei parametri di efficienza energetica indicati nelle conclusioni sulle BAT entro il termine ultimo di adeguamento del 1/8/2021 al fine di verificare se le prestazioni dell'installazione sono in linea con i valori riportati dalle conclusioni sulle BAT, tenuto anche conto delle specifiche modalità di produzione e uso dell'energia del caso in esame;
 - per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle altre matrici ambientali risultano già applicate tecniche conformi alle Conclusioni sulle BAT e possono essere confermate le condizioni già stabilite nell'AIA, aggiornate quando necessario con i riferimenti specifici alle Conclusioni sulle BAT;
 - per gli altri impianti di combustione di minore potenza termica, le condizioni dell'AIA

- devono essere aggiornate a seguito del recepimento della direttiva europea sui medi impianti di combustione, che prevede debbano essere autorizzati gli impianti di potenza superiore a 1 MW, a cui si applica quanto stabilito dall'art. 273-bis del d.lgs. 152/06; il gestore ha confermato che tali impianti sono già adeguati ai limiti di emissione in atmosfera previsti dalla norma;
- per la misura e la presentazione degli esiti delle analisi delle emissioni in atmosfera, oltre a quanto specificatamente previsto nel caso del SMCE, si può far riferimento ai metodi pubblicati sul sito internet dell'ARPA Piemonte, individuati e aggiornati sulla base delle norme tecniche disponibili;
 - possono essere confermati gli esiti della valutazione sulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee già effettuata dal gestore ai sensi del d.m. 272/2014, in quanto la procedura adottata è conforme a quanto previsto dal nuovo regolamento sulle modalità di redazione della relazione di riferimento adottato con il d.m. 15/4/2019, n. 95, che ha sostituito il d.m. 272/2014;
 - sono al momento confermate tutte le condizioni per l'attività di gestione rifiuti (cat. AIA 5.1 e 5.5);
 - il presente riesame ha riguardato solo una parte dell'installazione e pertanto la decorrenza dei termini dei successivi riesami dell'AIA sull'intera installazione ai sensi dell'art. 29-octies, c, lett. b) rimane la data del 12/10/2016 del precedente provvedimento di riesame; è così possibile mantenere valide le garanzie finanziarie già prestate per l'attività di gestione rifiuti;
 - i termini indicati al punto precedente potranno essere comunque rivisti nel prossimo riesame previsto a breve a seguito della pubblicazione delle conclusioni sulle BAT per il trattamento rifiuti;

DATO ATTO CHE:

- Fenice s.p.a. risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di Torino;

RITENUTO CHE:

- a seguito del riesame disposto ai sensi dell'art. 29-octies, c.3 lett. a), sia pertanto necessario aggiornare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale dell'installazione in oggetto come sopra motivato limitatamente alle condizioni inerenti l'attività 1.1 di combustione di combustibili con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, rimandando invece a un successivo riesame l'aggiornamento delle condizioni relative alle altre attività di gestione dei rifiuti;

VISTI:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la

- parte II, titolo III-bis “L’autorizzazione integrata ambientale”;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sul “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;
 - il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 recante “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 - la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;
 - la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
 - la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e in particolare l’art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

ATTESO CHE:

- la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto metropolitano;

VISTO:

- l’articolo 48 dello Statuto metropolitano;

DETERMINA:

1. di aggiornare, a seguito del riesame disposto ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/06 per l’attività “1.1 – impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW” dell’allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto, l’autorizzazione integrata ambientale di cui è titolare l’impresa Fenice s.p.a. per l’esercizio dell’installazione sita nel Comune di Torino in via Lungo Stura Lazio n° 53, con le condizioni stabilite nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono integralmente quelle della precedente d.d. n. 255-27124/2016 del 12/10/2016 e del successivo aggiornamento n. 216-27412/2018 del

- 8/11/2018;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-quarter, commi 11 e 12 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ed i provvedimenti di competenza relative all'installazione in oggetto:
 - a. autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
 - b. l'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali ai sensi del capo II della parte III del d.lgs. 152/06;
 - c. l'autorizzazione per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06;
 3. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
 4. di dare atto che rimane invariato il termine di decorrenza della validità dell'AIA previsto dal precedente provvedimento di riesame d.d. n. 255-27124/2016 del 12/10/2016 e che le garanzie finanziarie già prestate dal gestore rimangono vincolate per la durata precedentemente stabilita;
 5. di dare atto che la presente autorizzazione è soggetta a condizione risolutiva qualora emergesse la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011, per le quali si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis dello stesso decreto;

INFORMA:

che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Comune di Torino, all'ARPA Piemonte, alla SMAT S.p.A. e all'ASL Città di Torino.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 6 novembre 2019

MP

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guglielmo Filippini

ALLEGATO A

Indice generale

1. Descrizione dell'installazione.....	11
2. Applicazione delle BAT.....	18
3. Condizioni generali.....	22
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	24
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	25
6. Monitoraggio dei dati produttivi.....	25
7. Emissioni in atmosfera.....	27
8. Scarichi idrici e gestione acque meteoriche.....	35
9. Gestione dei rifiuti conto terzi.....	39
10. Gestione delle materie prime e dei rifiuti conto proprio.....	40
11. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	41
12. Emissioni sonore.....	43
13. Gestione degli stoccaggi di materie prime e rifiuti.....	44
14. Report ambientale.....	45
15. Riepilogo dei termini di adeguamento.....	45
16. Comunicazioni agli Enti.....	46

Indice delle tabelle

Tabella 1: Caratteristiche degli impianti termici dell'installazione.....	12
Tabella 2: Riepilogo degli aspetti presi in esame.....	16
Tabella 3: Documentazione di riferimento.....	17
Tabella 4: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT degli allevamenti da parte del gestore dell'installazione.....	18
Tabella 5: Livelli di efficienza energetica e di emissione raggiunti dall'installazione rispetto ai valori associati alle BAT di settore (BAT AEEL e BAT AEL).....	21
Tabella 6: Piano di monitoraggio dei dati produttivi.....	26
Tabella 7: Piano di monitoraggio della centrale termoelettrica.....	27
Tabella 8: Caldaie centrale termica - limiti in deroga per le caldaie ABB e FRASSI, validi fino all'adeguamento delle stesse.....	27
Tabella 9: Caldaie centrale termica - limiti post adeguamento.....	28
Tabella 10: Stati impianto e periodi transitori.....	28
Tabella 11: Portata di minimo tecnico delle caldaie per il normale funzionamento.....	29
Tabella 12: Durata massima dei transitori di avviamento e spegnimento delle caldaie.....	29
Tabella 13: Programma di utilizzo degli impianti di combustione nel periodo 2016-2023.....	29
Tabella 14: Termini per l'adeguamento delle caldaie ABB e Frassi.....	29
Tabella 15: Serbatoi di stoccaggio.....	29
Tabella 16: Caldaie indipendenti e gruppi elettrogeni.....	30
Tabella 17: Limiti e il piano di monitoraggio per le caldaie indipendenti.....	30
Tabella 18: Limiti di emissione per i gruppi elettrogeni:.....	30
Tabella 19: Metodi di campionamento e di misura delle emissioni in atmosfera.....	31
Tabella 20: Provenienza dei reflui trattati dall'installazione.....	35
Tabella 21: Tipo e quantità di reflui trattati.....	35
Tabella 22: Quadro emissioni in acqua – scarichi idrici.....	36
Tabella 23: Limiti di emissione in acqua.....	36
Tabella 24: Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne.....	36
Tabella 25: Piano di monitoraggio punto di scarico SF1.....	37
Tabella 26: Metodi di campionamento e di misura delle emissioni in acqua.....	37
Tabella 27: Operazioni di gestione rifiuti autorizzate.....	39
Tabella 28: Capacità massima di stoccaggio dei rifiuti provenienti da terzi.....	39
Tabella 29: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee.....	41
Tabella 30: Dati sul campionamento.....	42
Tabella 31: Analisi da eseguire ai quattro piezometri.....	43
Tabella 32: Quadro delle emissioni sonore.....	43
Tabella 33: Contenuto del report ambientale.....	45
Tabella 34: Termini di adeguamento.....	45
Tabella 35: Termini degli adempimenti indicati nel provvedimento.....	46
Tabella 36: Comunicazioni obbligatorie in caso di modifiche, anomalie, incidenti, o dismissioni....	47

Il presente allegato sostituisce integralmente quanto previsto dai seguenti provvedimenti:

- d.d. n. 255-27124/2016 del 12/10/2016 aggiornamento per riesame dell'AIA
- d.d. n. 216-27412/2018 del 8/11/2018 aggiornamento per variazione parziale del gestore

1. DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Dati identificativi		
Sede dell'installazione		Torino – Lungo Stura Lazio n. 49
Coordinate del centro aziendale (WGS84)	Centrale termica	45°06'41.5"N - 7°42'53.1"E
	Depuratore acque	45°06'57.5"N - 7°43'57.7"E
	Area gestione rifiuti	45°06'41.5"N - 7°43'09.0"E
Codice azienda		007390

Attività principale	Fornitura di servizi tecnici generali al comprensorio industriale di Torino – lungo Stura Lazio, tra cui la fornitura di energia termica, la gestione dei rifiuti conto terzi, il trattamento delle acque reflue
Attività autorizzate riferite all'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06	1.1. - Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50MW; 5.1.b) - Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, facendo ricorso al trattamento fisico – chimico; 5.5. – Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo.
Codice NACE (National classification of economic activities) (ATECO 2007)	35 - fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 36 - raccolta, trattamento e fornitura di acqua 38 - raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Codice NOSE-P (Nomenclature of sources of emission)	101.02 - Processi di combustione >50 e <300 MW (intero gruppo) 109.07 - Trattamento fisico-chimico e biologico dei rifiuti (Altri tipi di gestione dei rifiuti)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Capacità potenziale dell'installazione riferita alla soglia della categoria di attività			
Cat. AIA	Parametro	Valore soglia	Capacità dell'installazione
1.1	Potenza termica nominale della centrale termica	50 MW	167 MW
5.1.b)	Capacità di smaltimento dei rifiuti pericolosi	10 Mg al giorno	600 Mg all'anno
5.5	Capacità di accumulo temporaneo dei rifiuti pericolosi	50 Mg	225 Mg

IMPIANTI E ATTIVITÀ AUTORIZZATE

L'installazione comprende diversi impianti per la fornitura di servizi generali al comprensorio industriale ad oggi afferente al gruppo industriale Iveco, di cui fa parte la stessa installazione, e dove sono presenti stabilimenti industriali del settore metalmeccanico. Gli impianti e le attività autorizzate sono descritte nel seguito.

Produzione combinata di energia elettrica e calore per usi tecnologici e rete di teleriscaldamento interaziendale

Presso l'installazione è presente una centrale termoelettrica con 3 caldaie a metano denominate BONO, ABB, Frassi. Le caldaie BONO e ABB producono vapore ad alta pressione che è inviato a una turbina per la produzione dell'energia elettrica. Il vapore a bassa pressione scaricato dalla turbina è utilizzato per riscaldare l'acqua della rete di fornitura di calore per scopi industriali e civili del comprensorio industriale. La caldaia Frassi produce invece esclusivamente acqua calda utilizzata direttamente nella stessa rete di fornitura calore.

Oltre alle tre caldaie principali, sono utilizzate altre caldaie per la fornitura di calore a circuiti indipendenti dedicati a specifici impianti e locali all'interno del comprensorio industriale.

Tabella 1: Caratteristiche degli impianti termici dell'installazione

Impianti	Potenza	Combustibile	Fluido vettore	Uso
Caldaia BONO	55 MW termici	metano	vapore 29 bar	Produzione energia elettrica destinata alla installazione e per la quota rimanente ceduta al comprensorio.
Caldaia ABB	60 MW termici			
Turbina a vapore a contropressione 29-5 bar	10 MW elettrici	-	-	Produzione di acqua calda per la rete di riscaldamento civile e tecnologico del comprensorio
Caldaia Frassi	52 MW termici	metano	acqua 5 bar - 190°C	Produzione di acqua calda per la rete di riscaldamento civile e tecnologico del comprensorio

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali
Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284
PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Impianti	Potenza	Combustibile	Fluido vettore	Uso
6 caldaie indipendenti	tra 0,5 e 1,1 MW ciascuna – 5,35 MW totali	metano	acqua calda	Produzione di calore tecnologico in estate presso utenze esterne

Gestione rifiuti conto terzi

Presso l'installazione sono svolte attività di gestione dei rifiuti prodotti dalle altre unità produttive del comprensorio industriale. Tali attività consistono nello stoccaggio e nel trattamento dei rifiuti liquidi mediante processi chimico-fisici per permettere il loro scarico in fognatura. Tali attività sono svolte presso l'area dell'installazione di seguito descritta.

Area 2L – Parco ecologia - capacità complessiva di stoccaggio rifiuti: 225 m³.

Si tratta di un'area a cielo aperto, pavimentata, impermeabilizzata e dotata di una canalina di raccolta delle acque meteoriche collegata alla fognatura tecnologica, dove sono conferiti, tramite bettoline, e stoccati in 1 serbatoio da 225 m³, i rifiuti liquidi costituiti da reflui di verniciatura prima di essere inviati al trattamento nell'impianto di separazione delle vernici.

Nella stessa area sono presenti altri serbatoi dove sono convogliati con condotte parte dei reflui del comprensorio, costituiti da emulsioni oleose esauste e da reflui originati dal lavaggio di pezzi, in attesa di essere poi mandati ai rispettivi pretrattamenti (descritti nel seguito). Tali reflui sono gestiti in base alla disciplina degli scarichi e non come rifiuti.

I serbatoi presenti presso l'area sono pertanto i seguenti:

- n. 1 serbatoio con capacità utile di 225 m³ per lo stoccaggio di reflui di verniciatura conferiti tramite bettolina;
- n. 2 serbatoi con capacità utile di 225 m³ ciascuno per lo stoccaggio di reflui di lavaggio convogliati tramite tubazione;
- n. 2 serbatoi con capacità utile di 450 m³ ciascuno per lo stoccaggio delle emulsioni oleose esauste convogliate tramite tubazione;
- n. 2 serbatoi con capacità utile di 27 m³ ciascuno, per lo stoccaggio dell'olio di recupero.

Presso l'area 2L è anche ubicato l'impianto per la separazione della vernice in sospensione dall'acqua di ricircolo delle cabine di verniciatura descritto di seguito.

Depurazione delle acque reflue del comprensorio industriale

Le acque reflue prodotte nel comprensorio industriale sono convogliate tramite fognatura interna all'impianto di depurazione finale denominato TAF. Per alcuni reflui sono necessari specifici pretrattamenti prima del trattamento al TAF insieme agli altri reflui.

Trattamento	Processi e impianti
Pretrattamenti	
Trattamento delle emulsioni oleose esauste tramite ultrafiltrazione (U.F.O.)	<p>Le emulsioni oleose sono stoccate nei serbatoi posizionati nel "parco ecologia". Tra questi serbatoi e l'impianto di ultrafiltrazione, denominato U.F.O., esiste un collegamento a ricircolo mediante tubazione dal quale l'impianto preleva periodicamente il quantitativo di emulsione da trattare.</p> <p>Le emulsioni oleose da trattare sono derivate dalla condotta di ricircolo ed immesse in un serbatoio da 15 m³; dal serbatoio le emulsioni sono inviate al separatore a coalescenza e successivamente al filtro a nastro e poi al gruppo di ultrafiltrazione mediante membrane che separa l'acqua dagli oli.</p> <p>L'acqua separata (permeato) è scaricata nella fognatura tecnologica interna e convogliata al TAF, mentre la fase oleosa (concentrato) è fatta sedimentare in una vasca ottenendo una frazione acquosa, che è rinviata ai serbatoi del parco ecologia, e una frazione oleosa che è convogliata a due serbatoi da 26 m³ cadauno per essere conferita a impianti di recupero/smaltimento esterni.</p>
Separazione della vernice in sospensione dai reflui della verniciatura	<p>L'impianto è ubicato all'interno del "parco ecologia" (area 2L).</p> <p>L'impianto tratta reflui originati dalle cabine di verniciatura, che sono stoccati all'interno di un serbatoio che facilita la formazione dei fanghi. Successivamente il materiale è avviato a filtrazione su filtro carta per ottenere la separazione della fase solida, inviata a smaltimento, da quella liquida, inviata al trattamento finale.</p>
Trattamenti finali – impianto TAF	
Stadio chimico fisico	
Grigliatura meccanica	Tutti i reflui industriali del comprensorio sono convogliati a una vasca con insufflaggio di aria (per mantenere le particelle in sospensione) e sottoposti a grigliatura meccanica.
Sedimentazione primaria e rimozione materiali surnatanti	I reflui sono successivamente convogliati a 2 vasche di decantazione longitudinali, in parallelo, attrezzate con carriponte dotati di raschiatore di fondo e di superficie; i surnatanti sono raccolti e smaltiti come rifiuti; i fanghi sedimentati sono raccolti in scomparti a tramoggia e pompati all'ispessitore.
Dosaggio reattivi chimici, miscelazione e flocculazione	Ai reflui sono additivati ipoclorito di sodio, cloruro ferrico, bentonite, calce, polielettrolita anionico in una vasca dotata di agitatori meccanici.

Trattamento	Processi e impianti
Chiarificazione	La chiarificazione è svolta in una vasca circolare attrezzata con raschiatore di fondo e di superficie: il raschiatore di superficie raccoglie eventuali tracce residue di sostanze oleose che sono inviate in un'apposita vasca per il successivo smaltimento; le sostanze sedimentabili, flocculate nella fase precedente, sono convogliate dal raschiatore di fondo nel pozzetto del chiarificatore e pompate alla sezione di ispessimento fanghi.
Neutralizzazione finale	L'acqua chiarificata è inviata alla neutralizzazione per essere rilanciata allo stadio biologico.
Stadio biologico	
Denitrificazione, ossidazione/nitrificazione	I trattamenti sono svolti in una vasca di denitrificazione rettangolare dotata di mixer sommersi, una vasca rettangolare di pre-ossidazione dotata di aeratori per l'insufflaggio di aria, una vasca circolare suddivisa in due compartimenti concentrici e dotata di aeratori sommersi per l'insufflaggio di aria. Nell'anello esterno avviene l'ossidazione, alimentata dal refluo in uscita dalla vasca di pre-ossidazione. Nel comparto circolare interno avviene la chiarificazione con ricircolo del fango nella vasca di denitrificazione
Sedimentazione dei fanghi biologici	La sedimentazione avviene in un sedimentatore circolare dotato di raschiatore. I fanghi raccolti sono inviati all'ispessitore.
Linea fanghi	
Ispessimento e filtrazione	Tutti i fanghi derivanti dall'impianto di trattamento finale delle acque sono concentrati in un ispessitore di tipo circolare con carroponte e raschiatore di fondo e poi disidratati mediante una filtropressa ad alta pressione. Il materiale disidratato è raccolto all'interno di un apposito container.

Altri impianti e attività presenti presso l'installazione

- Impianto di demineralizzazione dell'acqua utilizzata negli impianti termici
- Torri evaporative (circuiti acque di raffreddamento)
- Sale compressori – produzione di aria compressa
- Cabine di trasformazione elettrica
- Gruppi frigoriferi
- Impianti di riscaldamento e raffrescamento edifici

Tabella 2: Riepilogo degli aspetti presi in esame

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Principali materie prime utilizzate	Trattamento dei reflui	Reattivi per la depurazione delle acque: bentonite, calce idrata, cloruro ferrico, ipoclorito di sodio, idrossido di sodio, polielettrolita.	Monitoraggio dei consumi, gestione degli stoccaggi
	Produzione energia termica	Metano (combustibile per le caldaie) Gasolio (combustibile per i gruppi elettrogeni) Acido cloridrico e idrossido di sodio per l'impianto di demineralizzazione Additivi anticrostanti e anticorrosivi per l'acqua dei circuiti degli impianti termici.	
Consumi idrici	L'acqua distribuita al comprensorio è utilizzata per: <ul style="list-style-type: none"> • integrazione dei circuiti di riscaldamento e raffreddamento della centrale termica; • pulizia dei piazzali e aree di stoccaggio rifiuti • lavaggio delle membrane dell'impianto UFO • usi civili igienico-sanitari Parte dell'acqua è demineralizzata mediante resine adolcitrice per l'utilizzo nei circuiti di riscaldamento	L'acqua è approvvigionata dalla rete idrica industriale e civile che distribuisce l'acqua all'intero comprensorio industriale. La rete dell'acqua industriale è alimentata da 12 pozzi ognuno dotato di misuratore di portata. L'acqua per gli usi igienico sanitari è approvvigionata dall'acquedotto pubblico. Il consumo della sola installazione rappresenta circa il 5% del prelievo idrico totale del comprensorio.	Monitoraggio dei consumi

Fattori ambientali	Fase di utilizzo o provenienza	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Consumi energetici	La centrale termica funziona durante il periodo invernale e per soddisfare il fabbisogno termico del comprensorio per gli usi civili di riscaldamento degli edifici e per gli usi industriali, e i consumi di energia elettrica dell'installazione, pari a circa il 60-80% della produzione della centrale. La quota di energia elettrica prodotta dalla centrale che eccede gli autoconsumi è distribuita al comprensorio. Nel periodo in cui non è in funzione la centrale termoelettrica, l'energia elettrica è prelevata dalla rete esterna.		Efficienza energetica della centrale
Emissioni in atmosfera	Centrale termica e altri generatori di calore	Fumi di combustione	Valori limiti e monitoraggio delle emissioni
	Stoccaggio oli	Sostanze organiche volatili	
Emissioni in acqua	Reflui di tipo domestico dei servizi igienici dell'installazione	Scarico in pubblica fognatura. Lo scarico dei reflui domestici non è di competenza della società Fenice s.p.a., in quanto tali reflui sono immessi nella fognatura del comprensorio gestita dalla società Iveco s.p.a., titolare della autorizzazione allo scarico in fognatura.	Valori limiti e monitoraggio delle emissioni
	Reflui industriali del comprensorio industriale		
Principali rifiuti prodotti	Depurazione dei reflui	Fanghi di depurazione Frazioni oleose dal trattamento dei reflui industriali e delle emulsioni oleose	Modalità di gestione
Emissioni di rumore	Intera installazione	Rumori di macchinari e impianti, movimentazione mezzi.	Rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica
Rischio incidenti rilevanti	Lo stabilimento non rientra in nessuna delle categorie di rischio previste dal d.lgs. 105/2015 e dalla variante Seveso del PTC		
Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	Gruppi elettrogeni Trattamento acque Centrale termica	Sostanze pericolose	Modalità di stoccaggio e utilizzo delle sostanze pericolose

Tabella 3: Documentazione di riferimento

Informazioni	Documentazione depositata agli atti della Città Metropolitana di Torino. Le
--------------	---

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

sull'impianto e l'attività produttiva	informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	<ul style="list-style-type: none"> - Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (bat) per i grandi impianti di combustione (Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della commissione del 31 luglio 2017) - BREF for Large Combustion Plants (2017) - BREF for Energy Efficiency adottato di Febbraio 2009; - LGM per la categoria 5 - gestione dei rifiuti (2006) - BREF for the waste treatments industries (2006) - BREF on general principles of monitoring (2003) - BREF for emissions from storage (2006)

2. APPLICAZIONE DELLE BAT

Sono riportate nel seguito le modalità di applicazione delle conclusioni sulle BAT descritte dal gestore. Le tecniche non riportate in tabella si intendono non applicabili all'installazione. Le variazioni della modalità di applicazione delle BAT rientrano tra le modifiche disciplinate nella sezione 4 del presente allegato.

Si evidenzia che il gestore è tenuto ad adeguare le tecniche applicate in conformità a quanto prescritto nelle successive sezioni della presente autorizzazione se necessario.

Sono riportate in corsivo alcune note di precisazione e chiarimento rispetto quanto indicato dal gestore.

Tabella 4: Modalità di applicazione delle Conclusioni sulle BAT degli allevamenti da parte del gestore dell'installazione

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
Sistemi di gestione ambientale		
1	Istituire un sistema di gestione ambientale	Il gestore adotta un sistema di gestione ambientale certificato ISO14001 che risponde alle caratteristiche della BAT.
Monitoraggio		

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
2	Determinare il rendimento elettrico netto e/o il consumo totale netto di combustibile e/o l'efficienza meccanica netta	Sono monitorate e registrate la quantità di metano totale di centrale termica e per singolo generatore, il calore totale prodotto dalla centrale termica come somma dei misuratori installati sulle varie utenze. Il rendimento termico della centrale termica viene calcolato defalcando la quota di metano stimata necessaria alla produzione di energia elettrica per la turbina a contropressione. <i>Per i parametri e le modalità di monitoraggio, si rimanda alla specifica sezione del presente allegato.</i>
3	Monitorare i principali parametri di processo relativi alle emissioni in atmosfera e nell'acqua	Sono monitorati in continuo ossigeno, pressione, temperatura e portata fumi. <i>Non sono prodotte emissioni in acqua</i> <i>Per i parametri e le modalità di monitoraggio, si rimanda alla specifica sezione del presente allegato.</i>
4	Monitorare le emissioni in atmosfera con la frequenza minima indicata per la BAT e in conformità con le norme EN. Nel caso specifico di caldaie a gas, devono essere monitorati: - NOx in continuo - CO in continuo	Sono monitorati in continuo le emissioni di NOx e CO <i>Sulle modalità di monitoraggio si rimanda a quanto dettagliato nella sezione "Emissioni in atmosfera"</i>
Prestazioni ambientali generali e di combustione		
6	Ottimizzare la combustione e fare uso di un'adeguata combinazione delle tecniche previste allo scopo	Sono applicate nello specifico le seguenti tecniche: - Manutenzione periodica del sistema di combustione - Sistema di controllo avanzato - Buona progettazione delle apparecchiature
	Includere nei programmi di garanzia della qualità e controllo della qualità per tutti i combustibili utilizzati, nell'ambito del sistema di gestione ambientale: - la caratterizzazione del combustibile utilizzato... - le prove periodiche della qualità del combustibile... - successivo adeguamento delle impostazioni dell'impianto in funzione della necessità e della fattibilità...	Il sistema di gestione ambientale, non include la caratterizzazione e le prove periodiche della qualità del combustibile in quanto il gas metano è fornito dalla rete SNAM che annualmente dichiara la composizione dei gas tipici immessi nella rete di trasporto in funzione della provenienza del gas.

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
10	<p>Elaborare e attuare, nell'ambito del sistema di gestione ambientale, un piano di gestione commisurato alla rilevanza dei potenziali rilasci di inquinanti (in condizioni diverse dal normale esercizio) che comprenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adeguata progettazione dei sistemi... - elaborazione e attuazione di un apposito piano di manutenzione preventiva.. - rassegna e registrazione delle emissioni causate dalle condizioni di esercizio diverse da quelle normali...; - valutazione periodica delle emissioni complessive durante le condizioni di esercizio diverse da quelle normali.... 	<p>Lo SME (sistema di monitoraggio in continuo) è configurato per registrare i seguenti stati di esercizio dei generatori di calore (relativi anche alle condizioni diverse dal normale esercizio)</p> <p>Tutti gli impianti sono soggetti a periodica manutenzione.</p> <p><i>Per la definizione delle normali condizioni di esercizio e dei parametri da registrare nelle condizioni diverse dal normale esercizio si rimanda alla sezione "Emissione in atmosfera"</i></p>
11	<p>Monitorare adeguatamente le emissioni in atmosfera e/o nell'acqua durante le condizioni di esercizio diverse da quelle normali</p>	<p><i>Per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera nelle condizioni di esercizio diverse da quelle normali, si rimanda alle specifiche previsioni normative e alle procedure del sistema di monitoraggio in continuo descritte nella sezione "Emissioni in atmosfera"</i></p>
Efficienza energetica		
12	<p>Utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate...</p>	<p>Sono adottate le seguenti tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ottimizzazione della combustione; - ottimizzazione delle condizioni del fluido di lavoro; - ottimizzazione del ciclo vapore; - riduzione al minimo del consumo energetico interno; - preriscaldamento dell'acqua di alimentazione; - disponibilità di cogenerazione; - condensatore degli effluenti gassosi; - riduzione al minimo delle perdite di calore - utilizzo di materiali avanzati
Consumo d'acqua ed emissioni nell'acqua		

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
13	Ridurre il consumo d'acqua e il volume delle acque reflue contaminate emesse utilizzando entrambe le tecniche di: - riciclo dell'acqua - movimentazione a secco delle ceneri pesanti (solo in caso di combustibili solidi)	<i>Gli spurghi e gli altri flussi di acqua residua non sono riciclati. Si tratta tuttavia di quantitativi modesti, ininfluenti rispetto ai consumi complessivi del comprensorio industriale.</i>
Emissioni sonore		
17	Ridurre le emissioni sonore, utilizzando una o più tecniche: - misure operative; - apparecchiature a bassa rumorosità; - attenuazione del rumore; - dispositivi antirumore; - localizzazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici;	Sono applicate le seguenti tecniche: - manutenzione sulle apparecchiature; - chiusura dei portoni e delle finestre; - azionamento delle attrezzature solo da personale esperto. La localizzazione delle apparecchiature rispetto alle unità produttive fa sì che i livelli di rumore siano ridotti.
BAT per la combustione di gas naturale		
Emissioni in atmosfera di NO _x , CO, NMVOC e CH ₄		
41	Al fine di prevenire o ridurre le emissioni di NO _x in atmosfera risultanti dalla combustione di gas naturale nelle caldaie, utilizzare una o più tecniche...	Tutti i generatori lavorano con un basso eccesso di aria garantito da un basso tenore di ossigeno. Inoltre, sono presenti gli economizzatori per ciascun generatore di vapore che sfruttano l'energia termica dei fumi di combustione, l'eccesso di aria e la quantità di combustibile, il tutto controllato da sistemi automatici con sonde di rilevamento. <i>Per l'adeguamento degli impianti di combustione sono adottati impianti di combustione Low NO_x con ricircolo fumi.</i>

Tabella 5: Livelli di efficienza energetica e di emissione raggiunti dall'installazione rispetto ai valori associati alle BAT di settore (BAT AEEL e BAT AEL)

BAT	Parametro	Livelli associati alle BAT		Valori dell'installazione
		Nuova unità	Unità esistente	
40	Rendimento elettrico netto (caldaie a gas)	39 - 42,5 %	38 - 40 %	<i>Al momento non disponibili</i>
	Consumo totale netto di combustibile (caldaie a gas)	78 - 95 %		

BAT	Parametro	Livelli associati alle BAT		Valori dell'installazione
		Nuova unità	Unità esistente	
41	Concentrazione media annua di NO _x in mg/Nm ³ per caldaie a gas (*)	10-60	50-100	caldaie esistenti: 80-90 nuova caldaia: 50
	Concentrazione media giornaliera di NO _x in mg/Nm ³ per caldaie a gas (*)	30-85	85-110	caldaie esistenti: 95-100 nuova caldaia: 50

(*) Valori di concentrazioni riferiti al 3% di ossigeno nei fumi.

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. Gli impianti, le attività e le emissioni in ambiente devono essere conformi a quanto riportato nel presente provvedimento. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Città metropolitana di Torino, salvo quanto diversamente stabilito dal presente provvedimento.
3. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.
4. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso a tutte le parti dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza presso l'installazione, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
 - d. tutti i punti di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile utilizzare strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e. gli strumenti di misura dei dati di monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f. i dati dei monitoraggi prescritti in autorizzazione devono essere registrati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere conservati presso l'installazione;

5. Salvo i casi diversamente specificati, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate almeno per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione.
6. Tutti i punti finali di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
7. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
8. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura previsti nel piano di monitoraggio ambientale, secondo il programma definito nelle procedure interne adottate dal gestore e dei manuali d'uso.
9. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione in acqua e in aria devono essere scollegati o sigillati. Le cappe di aspirazione asservite ad impianti non più attivi o dismessi, qualora collegate a condotti di aspirazione funzionanti, devono essere chiuse con serrande o dispositivi analoghi al fine di impedire l'ingresso di aria falsa nei condotti di convogliamento.
10. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
11. Il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la data di cessazione definitiva delle attività. Entro i successivi 60 giorni deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'allontanamento o l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):
 - a. serbatoi, vasche, impianti, apparecchiature e reti di trasferimento interrate ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
 - b. aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
 - c. stoccaggi di materie prime ed ausiliarie; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
 - d. pozzetti e condutture per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, in

- accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
- e. pozzi, captazioni, condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
 - f. aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
 - g. aree e impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, come previsto nella specifica sezione sulla protezione del suolo e delle acque sotterranee;
 - h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto alla situazione autorizzata.
2. In caso di modifica dell'installazione il gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica, le informazioni trasmesse ai sensi del comma 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 sul "Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne".
3. Il gestore deve informare la Città metropolitana di Torino e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino effetti sull'ambiente e non siano in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.
4. Non è necessaria la comunicazione preventiva di modifiche che riguardano esclusivamente la sostituzione delle materie prime utilizzate nel processo produttivo con altre con caratteristiche e modalità di impiego analoghe, purché non ne derivi un

aumento o un cambiamento qualitativo delle emissioni in ambiente. Le variazioni delle materie prime utilizzate devono essere registrate e comunicate nel report ambientale annuale.

5. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, nel caso intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore devono darne comunicazione e chiedere la volturazione dell'autorizzazione entro 30 giorni.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione il gestore deve informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte e provvedere ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità. Per quanto attiene nello specifico alle non conformità ai valori limite per le emissioni in atmosfera, si rimanda alla sezione 7 - emissioni in atmosfera - del presente allegato.
2. Ai sensi dell'art. 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti, tra cui anche guasti e malfunzionamenti degli impianti, che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte.
3. Le eventuali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. MONITORAGGIO DEI DATI PRODUTTIVI

1. Il gestore deve registrare i dati di produzione e consumo elencati nella Tabella 6 con le modalità indicate nella stessa tabella, al fine di monitorarne l'andamento e confrontarli, quando possibile, con i valori di riferimento del BRef. Nei casi in cui, ad es. per la produzione i rifiuti, la normativa già preveda la tenuta di appositi registri, il gestore potrà fare riferimento a tali registri, purché siano presenti le stesse informazioni chieste nel piano di monitoraggio e siano compatibili le modalità di compilazione e tenuta.
2. I consumi idrici e i volumi di acque reflue trattate e scaricate devono essere misurati

- con contatori non azzerabili; per tali dati devono essere registrati, oltre al consumo relativo al periodo di riferimento, la lettura totalizzata dai contatori; in caso di sostituzione del contatore deve essere registrata l'ultima lettura del contatore sostituito, la lettura iniziale del nuovo contatore e la data in cui è avvenuta la sostituzione.
3. Per lo scarico finale in fognatura si rimanda alle ulteriori prescrizioni in merito al sistema di telecontrollo riportate nella successiva sezione sulle emissioni in acqua.
 4. Deve essere verificato che il rendimento elettrico netto o il consumo totale netto di combustibile, come definiti e descritti nelle conclusioni sulle BAT, siano conformi ai livelli di efficienza energetica (BAT-AEEL) indicati dalle Conclusioni sulle BAT e riportati nella Tabella 5. Diversamente deve essere previsto l'adeguamento degli impianti entro il 1/8/2021, salvo che il gestore ne motivi l'impossibilità sulla base delle caratteristiche dell'installazione.
 5. I dati registrati devono essere trasmessi annualmente in forma di report entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento con le modalità riportate nella successiva sezione "Report ambientale".

Tabella 6: Piano di monitoraggio dei dati produttivi

Parametro	Modalità di monitoraggio
Consumo di metano, produzione di energia, emissioni in atmosfera della centrale termoelettrica	Le modalità di misura e registrazione dei dati sono specificate nella sezione delle emissioni in atmosfera. Tali dati devono essere riassunti nel report ambientale (descritto nella sezione 14) in base allo schema di Tabella 7
Efficienza energetica della centrale termica	L'efficienza energetica deve essere determinata con le modalità della BAT 2 delle conclusioni sulle BAT. La prima misura dell'efficienza energetica deve essere svolta entro l'anno 2021 per la caldaia Bono e al momento della messa a regime dopo l'adeguamento per le altre caldaie. La determinazione dell'efficienza energetica deve essere ripetuta nei casi indicati dalla BAT 2.
Consumo di reattivi per il trattamento dei reflui	Registrazione mensile delle quantità impiegate per i singoli trattamenti.
Consumi idrici dell'installazione e del comprensorio industriale	Registrazione mensile dei dati misurati. Le modalità di misura sono specificate nella sezione delle emissioni in acqua.
Volume di reflui trattati distinti sulla base delle provenienze: emulsioni oleose trattate nell'impianto UFO, acque di verniciatura, acque di lavaggio, reflui fognatura tecnologica in ingresso al TAF.	Registrazione mensile dei dati misurati. Le modalità di misura sono specificate nella sezione delle emissioni in acqua.
Volume di reflui scaricati.	

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Parametro	Modalità di monitoraggio
Quantità di rifiuti gestiti conto terzi	Registrazione delle quantità di rifiuti in ingresso ad ogni conferimento
Quantità di rifiuti prodotti dall'installazione	Registrazione delle quantità mensili di fanghi di depurazione e oli esausti prodotti
Caratterizzazione analitica dei fanghi di depurazione del TAF	Analisi annuale di un campione rappresentativo di fanghi

Tabella 7: Piano di monitoraggio della centrale termoelettrica

Identificativo dell'impianto: (es. caldaia BONO)										
	Ore operative	Ore di normale funzionamento (a regime)	Consumo CH ₄ (m ³)	Energia prodotta (kWh)	Concentrazioni orarie (mg/m ³)				Flusso di massa (kg)	
					NO _x		CO		NO _x	CO
					media	max	media	max		
Gennaio										
Febbraio										
...										
Dicembre										
Anno										

7. EMISSIONI IN ATMOSFERA

PROVENIENZA, CARATTERISTICHE E LIMITI DELLE EMISSIONI

Tabella 8: Caldaie centrale termica - limiti in deroga per le caldaie ABB e FRASSI, validi fino all'adeguamento delle stesse

P.E.	Impianto di combustione	Portata Nm ³ /h	Inquinanti	Limiti in concentrazione mg/Nm ³ (1)(2)
6	Caldaia ABB	62000	CO	100
			NO _x	200 ⁽³⁾
			Polveri tot.	5
7	Caldaia FRASSI	54000	CO	100
			NO _x	200 ⁽³⁾
			Polveri tot.	5

Tabella 9: Caldaie centrale termica - limiti post adeguamento

P.E.	Impianto di combustione	Portata Nm ³ /h	Inquinanti	Limiti in concentrazione ⁽¹⁾ mg/Nm ³	
				media giorno ⁽⁵⁾	media annua ⁽⁶⁾
3	Caldaia BONO	57000	NO _x	95	80
			CO	100	-
			Polveri tot.	5	-
6	Caldaia ABB	62000	NO _x	100	90
			CO	100	-
			Polveri tot.	5	-
7	Nuova caldaia (in sostituzione della FRASSI)	54000	NO _x	50	50
			CO	100	-
			Polveri tot.	5	-

Note Tabella 8 e Tabella 9:

(1) I limiti sono riferiti al gas secco al 3% di O₂.

(2) Fino all'adeguamento alle Conclusioni sulle BAT, i valori limite sono riferiti alle concentrazioni medie orarie.

(3) Valore limite di emissione in deroga fino al 31 dicembre 2023 o fino al raggiungimento delle 17500 ore di funzionamento della caldaia dal 1/01/2016.

(4) Le caratteristiche del sistema di monitoraggio in continuo sono dettagliate nella successiva parte delle condizioni di esercizio della centrale.

(5) Media su un periodo di 24 ore delle medie orarie valide misurate in continuo

(6) Media su un periodo di un anno delle medie orarie valide misurate in continuo. Si riporta la definizione di media oraria valida data nelle Conclusioni sulle BAT: una media oraria è valida in assenza di manutenzione o disfunzioni del sistema di misurazione automatico

Tabella 10: Stati impianto e periodi transitori

Stato impianto	Descrizione	Acquisizione e validazione del dato rilevato	Rispetto del valore limite
Fermo	Caldaie spente	NO	NO
Avviamento	Dalla accensione delle caldaie fino al raggiungimento del minimo tecnico riportata nella tabella successiva	SI	NO
Normale funzionamento a regime	Caldaie con portata di metano ai bruciatori uguale o superiore alla soglia del minimo tecnico riportata nella tabella successiva	SI	SI
Impianto in arresto	Caldaie in fase di spegnimento	SI	NO

Tabella 11: Portata di minimo tecnico delle caldaie per il normale funzionamento

Bono:	1400 Sm ³ /h
ABB:	1600 Sm ³ /h
Frassi:	1500 Sm ³ /h

Tabella 12: Durata massima dei transitori di avviamento e spegnimento delle caldaie

Fase di funzionamento delle caldaie	Durata massima
Avviamento con impianto a freddo:	3 ore
Avviamento con impianti caldi:	2 ore
Spegnimento	Pressoché immediato

Tabella 13: Programma di utilizzo degli impianti di combustione nel periodo 2016-2023

Caldaia	Ore operative massime per ciascun anno								Totale ore 2016-2023
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
ABB	2766	2738	2187	2100	1900	1900	1900	2000	17491
FRASSI	496	167	197	1500	1500	1500	-	-	5360

Si riporta la definizione di ore operative data alla lett. aa-bis , comma 1, art.268 del d.lgs. 152/06.
Ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il quale un grande impianto di combustione è, in tutto o in parte, è in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto.

Tabella 14: Termini per l'adeguamento delle caldaie ABB e Frassi

Caldaia	Termine per la messa a regime nel rispetto dei limiti di emissione dopo adeguamento
ABB	31/12/2022
FRASSI	31/12/2020

Tabella 15: Serbatoi di stoccaggio

Punto di emissione	Serbatoio	Portata Nm ³ /h	Inquinanti	Limite in concentrazione	Sistemi di abbattimento
2H 1	Serbatoio 1 - 26 m ³ oli da ultrafiltrazione	5	C.O.V.	20 mg/Nm ³	Carboni attivi
2H 2	Serbatoio 2 - 26 m ³ oli da ultrafiltrazione				

Tabella 16: Caldaie indipendenti e gruppi elettrogeni

Punto di emissione	Provenienza	Potenza termica in kW
14	Caldaia a metano per la produzione acqua calda Rendamax	800
15	Caldaia a metano per la produzione acqua calda Vitoplex	780
16	Caldaia a metano per la produzione acqua calda Vitoplex	1075
154	Caldaia a metano per la produzione acqua calda ELCO-Rendamax	1043
155	Caldaia a metano per la produzione acqua calda Rendamax	1100
66	Caldaia a metano per la produzione acqua calda ELCO-Rendamax	550
GEPOL	Gruppo elettrogeno di emergenza polifunzionale a gasolio	254
GECTest1	Gruppo elettrogeno a gasolio di emergenza cabina Testing1	480
GEC14	Gruppo elettrogeno a gasolio di emergenza cabina 14	2206
GETT	Gruppo elettrogeno a gasolio di emergenza trattamenti termici	2254
GEC12	Gruppo elettrogeno a gasolio di emergenza cabina 12	1212
GEC18	Gruppo elettrogeno a gasolio di emergenza cabina 18	2206
GETAF	Gruppo elettrogeno a gasolio di emergenza TAF	800
GEC13	Gruppo elettrogeno a gasolio di emergenza cabina 13	4000

Tabella 17: Limiti e il piano di monitoraggio per le caldaie indipendenti

Punto di emissione	Provenienza	Portata	Inquinanti	Limiti in concentrazione mg/Nm ³	Monitoraggio
14 – 15 – 66	Caldaie a metano < 1MW	Non soggette ad autorizzazione			- regolazione annuale dei bruciatori
16 – 154 – 155	Caldaie a metano ≥ 1MW	1100 Nm ³ /h ciascun punto	NO _x	80	- regolazione annuale dei bruciatori
			CO	100	- misura delle emissioni con frequenza triennale per ciascuna caldaia, da effettuare ogni anno alternativamente su una caldaia

Tabella 18: Limiti di emissione per i gruppi elettrogeni:

Sigla emissione	Parametro	Limite di concentrazione
GEPOL - GECTest1 - GEC14- GETT- GEC12- GEC18- GETAF- GEC13	Polveri totali	130 mg/m ³
	CO	650 mg/m ³
	NO _x come NO ₂	2000 mg/m ³ per i motori ad accensione spontanea 500 mg/m ³ per gli altri motori
<i>I limiti sono riferito a un tenore di ossigeno pari al 5% in volume</i>		

Tabella 19: Metodi di campionamento e di misura delle emissioni in atmosfera

	Riferimento
Campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera	Le modalità con le quali individuare i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni in atmosfera, da utilizzarsi nei monitoraggi da parte del Gestore sono riportate nel documento "Norme tecniche emissioni in atmosfera" pubblicato da ARPA Piemonte sul sito internet: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera
Caratteristiche dello SMCE	Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, e in particolare i requisiti degli analizzatori, le modalità di elaborazione dei dati acquisiti, la gestione degli stessi nel confronto con i limiti autorizzativi, devono essere conformi alla linea guida di Arpa Piemonte "Implementazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera" pubblicata sul sito internet: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/smce-sistemi-di-monitoraggio-in-continuo-delle-emissioni-in-atmosfera

CONDIZIONI DI L'ESERCIZIO

1. I valori limite definiti nel quadro emissioni rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati. I valori massimi di emissione in flusso di massa non devono superare il prodotto della concentrazione massima delle singole sostanze per la portata delle emissioni indicata nel quadro emissioni.
2. Per la verifica del rispetto dei valori limite e l'assicurazione della qualità dei dati si applicano i criteri dell'allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.
3. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento, di arresto e di guasto impianto. Il gestore è tenuto comunque ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto o di guasto impianto.
4. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse, adottando, dove pertinenti, le misure indicate nel d.lgs. n. 152/06, parte V, allegato V.
5. Ai sensi dell'art. 271, comma 20 e 20-ter, del d.lgs. 152/2006, in caso il gestore riscontri una non conformità delle emissioni ai valori limite, deve:
 - provvedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
 - interrompere immediatamente l'esercizio dell'impianto o dell'attività da cui proviene l'emissione qualora la non conformità possa determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;

- informa la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte entro le ventiquattro ore successive dall'accertamento della non conformità, allegando:
 1. una relazione con le cause della non conformità, gli interventi adottati o previsti per il ripristino del rispetto dei limiti, e la relativa tempistica;
 2. i certificati analitici e l'eventuale altra documentazione relativa alla non conformità accertata.

Centrale termica

6. I valori limite per le caldaie della centrale termica sono riferiti a uno scenario che prevede un ridotto funzionamento della centrale termica per circa 5100 ore all'anno (somma delle ore di funzionamento delle singole caldaie). Eventuali aumenti significativi delle ore di funzionamento della centrale termica o in generale della produzione energetica attesi, devono essere comunicati dal gestore con le modalità previste per le modifiche degli impianti, proponendo misure di prevenzione e riduzione delle emissioni applicabili alle mutate condizioni operative.
7. L'adeguamento ai valori limite della tabella Tabella 9 deve avvenire entro il termine specificato in Tabella 14. Fino al momento dell'adeguamento, si applicano i limiti di Tabella 8.
8. La centrale termica deve avere un sistema di monitoraggio in continuo (SMCE) per la misura e registrazione dei seguenti parametri:
 - le emissioni di NO_x, CO, O₂ e la temperatura dei fumi delle singole caldaie;
 - le informazioni sullo stato di funzionamento delle singole caldaie, quali il superamento del punto di minimo tecnico, l'inizio e la durata dei periodi transitori (avviamento, arresto, guasto), per permettere l'acquisizione e il trattamento dei dati con le modalità indicate nella Tabella 10;
 - i parametri di processo quali la quantità di metano utilizzata e la quantità di energia prodotta per singolo focolare; tali dati devono essere registrati e resi disponibili tramite lo stesso sistema di monitoraggio utilizzato per le emissioni in atmosfera; la registrazione di tali parametri deve essere sempre mantenuta attiva anche in durante i periodi di non funzionamento delle caldaie ed eventuale contestuale spegnimento degli analizzatori, al fine di poter desumere lo stato di fermo degli impianti.
9. Lo SMCE deve essere in grado di gestire i dati distinguendo le fasi di avvio e arresto da quelle di normale funzionamento. Nel caso la fase di avvio degli impianti superi la durata massima indicata nella Tabella 12, l'impianto si deve comunque considerare, ai fini dello SMCE, in condizioni di normale funzionamento, oppure segnalato come guasto e arrestato.
10. Per il confronto con il valore limite sono considerate valide le medie orarie nelle quali tutti i 60 minuti dell'ora solare si riferiscono allo stato impianto di "Normale funzionamento".
11. Lo SMCE deve essere conforme ai requisiti e alle prescrizioni funzionali stabiliti

- dall'allegato VI alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e rispettare le procedure di garanzia della qualità (QAL) della norma UNI EN 14181. L'adeguamento dello SMCE alla UNI EN 14181 deve essere completato entro il 31/3/2020.
12. Le caratteristiche del SMCE devono essere conformi alle indicazioni fornite da ARPA nelle Linee guida "Implementazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera" (vedi Tabella 19). Il gestore deve trasmettere ad ARPA, entro il termine del 31/3/2020 definito al punto precedente, il manuale di gestione dello SMCE aggiornato con gli adeguamenti alla normativa vigente e alle linee guida di ARPA. Il gestore è tenuto a recepire eventuali modifiche e richieste indicate da ARPA sullo SMCE, secondo tempistiche che devono essere concordate con lo stesso Ente di controllo. Copia del manuale dello SMCE deve essere sempre presente in installazione.
 13. Il gestore deve comunicare con le modalità specificate nella sezione "Scadenze e comunicazione", la data in cui intende svolgere le prove di qualità dello SMCE previste dalla UNI EN 14181. L'A.R.P.A. può chiedere di individuare, in accordo col gestore, una data diversa da quella comunicata, al fine di poter presenziare alle operazioni.
 14. I dati rilevati e raccolti dal SMCE possono essere utilizzati per accertare il rispetto dei valori limite da parte dell'Ente di controllo.
 15. Nel caso in cui il gestore preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non potranno essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, deve informare tempestivamente l'ARPA. Entro 48 ore dall'inizio dell'avaria, il gestore deve adottare un metodo alternativo per la stima delle emissioni. Il metodo alternativo da adottare è stabilito dall'Ente di controllo sentito il gestore.

Condizioni relative alla deroga ai sensi dell'art. 273, c. 4 del d.lgs. 152/06

16. Ai sensi dell'art. 273, c. 4 del d.lgs. 152/06 il gestore è autorizzato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023 ad esercire le caldaie ABB (camino 6) e Frassi (camino 7) per un numero massimo complessivo di 17500 di ore per ogni singola caldaia secondo il programma di funzionamento riportato in Tabella 13.
17. Ai sensi dell'art. 273, c. 4, lettera b) del d.lgs. 152/06, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 31 maggio 2017, il gestore deve presentare alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Piemonte e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una relazione in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1 gennaio 2016.
18. Nel caso di variazioni significative nell'utilizzo dei singoli generatori rispetto al programma presentato, dovuti all'andamento climatico o a guasti o indisponibilità non prevedibili, il gestore deve comunicare un nuovo programma di funzionamento nel rispetto del vincolo delle 17500 ore operative nel periodo 2016-2023.

Caldaje indipendenti minori di 3 MW

19. Le emissioni delle caldaie con potenza minore di 3 MW - Tabella 16 - non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, c. 1 del d. lgs. 152/06 in quanto provenienti da impianti in deroga appartenenti alla categoria dd) della parte I, allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06: impianti di combustione alimentati a metano di potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

Sfiati dei serbatoi

20. Per le emissioni provenienti dalle fasi di respirazione e dalle fasi di carico e scarico di serbatoi di stoccaggio non sono richiesti monitoraggi sui valori di concentrazione emessi, ma devono essere registrati gli interventi di manutenzione e controllo svolti sui sistemi di abbattimento delle emissioni.
21. Le cariche di carbone attivo devono essere sostituite con idonea frequenza, in funzione del tipo di carbone e del tipo di sostanze trasferite e tenendo conto che indicativamente non può considerarsi una capacità di adsorbimento superiore a 15 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato e che il tempo di contatto tra gli effluenti ed il materiale adsorbente deve essere superiore a 1 secondo.
22. Devono essere conservate per almeno 5 anni le fatture comprovanti la sostituzione delle cariche di carboni attivi, dalle quali risulti la quantità di carbone di volta in volta sostituita.

Gruppi elettrogeni di emergenza

23. Per tali impianti non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni. Non è richiesto che i punti di emissione dispongano di una presa di campionamento.
24. Si richiama la disciplina sulle caratteristiche merceologiche dei combustibili che possono essere utilizzati, di cui al titolo III della parte V del d.lgs. 152/06. La scheda tecnica del combustibile utilizzato deve essere disponibile presso l'installazione.

8. SCARICHI IDRICI E GESTIONE ACQUE METEORICHE

PROVENIENZA, CARATTERISTICHE E LIMITI DELLE EMISSIONI

Tabella 20: Provenienza dei reflui trattati dall'installazione.

Unità operative ⁽¹⁾	Attività di provenienza dei reflui ⁽²⁾	Volumi medi (percentuali sul totale)
IVECO SPA	Produzione di motori, ponti/assali e cambi per veicoli industriali attraverso le seguenti fasi: <ul style="list-style-type: none"> • motori: lavorazione meccanica, montaggio, prova motore e verniciatura finale • ponti/assali: lavorazioni meccaniche e montaggio • cambi: lavorazione meccanica, trattamenti termici e montaggio finale. 	86%
KUEHNE+NAGEL	Magazzinaggio, confezionamento, distribuzione	5%
Pieffeci	Verniciatura ponti e assali	4%
Sersys	Area 2M – isola ecologica	5%
Fenice SPA	Centrale termoelettrica (lavaggi e rigenerazione impianto produzione acqua demineralizzata) Pretrattamento reflui e rifiuti liquidi: <ul style="list-style-type: none"> • impianto UFO (ultrafiltrazione oli) • impianto filtrazione acque di verniciatura 	
<p>(1) Tutte le imprese operano presso il comprensorio industriale di Lungo Stura Lazio (2) Sono trattate dall'installazione anche le acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti del comprensorio industriale</p>		

Tabella 21: Tipo e quantità di reflui trattati

Tipo di refluo	Trattamento	Capacità di trattamento	Volumi medi trattati
Emulsioni oleose	Ultrafiltrazione per la separazione delle frazioni acquosa e oleosa (impianto UFO) + TAF	4 m ³ /h	10000 m ³ /anno
Acque di raffreddamento e di sabbiatura (acque saline)	Separazione delle frazioni acquosa e oleosa mediante decantazione in vasca + TAF	5 m ³ /h	242000 m ³ /anno
Acqua di lavaggio delle cabine di verniciatura	Separazione della vernice in sospensione mediante filtrazione su filtri a carta + TAF	0,8 m ³ /h	22000 m ³ /anno

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali
Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284
PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Tipo di refluo	Trattamento	Capacità di trattamento	Volumi medi trattati
Altri reflui del comprensorio (comprese le acque meteoriche delle superfici scolanti)	Trattamento chimico-fisico e biologico (impianto TAF)	200 m ³ /h	1500000 m ³ /anno

Tabella 22: Quadro emissioni in acqua – scarichi idrici

Sigla scarico	Tipologia di scarico	Modalità	Portata dello scarico	Recettore finale
SF1	Scarico industriale delle acque reflue in uscita dal TAF	Scarico continuo	110 m ³ /h (inverno) 200 m ³ /h (estate)	Fognatura pubblica per reflui urbani recapitante all'impianto di depurazione finale di Castiglione Torinese
	By-pass del comparto biologico per evitare fenomeni di wash-out della biomassa	Scarico di emergenza	Si attiva nel caso di portate superiori ai 200 m ³ /ora	
--	Reflui domestici ⁽¹⁾	--	--	

(1) I reflui domestici non sono disciplinati nella presente autorizzazione in quanto immessi nella fognatura del comprensorio gestita dalla società Iveco s.p.a., titolare della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

Tabella 23: Limiti di emissione in acqua

Sigla scarico	Limiti allo scarico
SF1	Valori limite allo scarico finale in fognatura di tab.3 dell'all.5 alla parte terza del d.lgs. 152/06

Tabella 24: Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne

Superfici di provenienza delle acque meteoriche (aree di competenza di Fenice)	Gestione
Superfici scolanti come definite dal regolamento regionale n. 1/R/2006: Area 2L – parco ecologia Area TAF – trattamento acque finali	Raccolta e convogliamento di tutte le acque meteoriche all'impianto TAF
Altre superfici non scolanti (superfici scoperte pavimentate non soggette a	Convogliamento tramite fognatura bianca del comprensorio (dedicata alle sole acque meteoriche) al

Superfici di provenienza delle acque meteoriche (aree di competenza di Fenice)	Gestione
contaminazione)	fiume Stura o alla bealera Bertolla che scorre in prossimità dell'area dell'impianto TAF.

Tabella 25: Piano di monitoraggio punto di scarico SF1

Parametri per i quali deve essere monitorata la concentrazione allo scarico finale	Frequenza di monitoraggio
pH, Conducibilità, COD, Ammoniaca, Azoto nitroso, Tensioattivi totali	settimanale
pH – Solidi sospesi totali - COD – Alluminio –Arsenico – Boro – Cadmio - Cromo totale - Cromo VI –Ferro – Manganese –Mercurio – Nichel – Piombo –Rame – Selenio – Zinco - Cianuri totali (come CN) - Cloro attivo libero -Solfuri (come H ₂ S) - Solfiti (come SO ₃) - Solfati (come SO ₄) –Cloruri – Fluoruri - Fosforo totale (come P) - Azoto ammoniacale (come NH ₄)- Azoto nitroso (come N) -Azoto nitrico (come N) - Idrocarburi totali – Fenoli – Aldeidi - Solventi organici aromatici - Tensioattivi totali - Solventi clorurati	mensile

Tabella 26: Metodi di campionamento e di misura delle emissioni in acqua

	Metodi
Campionamento	Le analisi devono essere svolte sul campione medio prelevato mediante l'autocampionatore. I campionamenti mensili devono essere svolti in giorni della settimana di volta in volta diversi.
Determinazioni analitiche delle concentrazioni	Metodi analitici per le acque pubblicati nel manuale APAT.
Possono essere utilizzati metodi di campionamento e analisi alternativi a quelli indicati, a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.	

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Scarico dei reflui

1. I valori limite di emissione definiti nel quadro emissioni devono essere rispettati al punto di scarico finale in fognatura che deve essere chiaramente identificato in sito e sulla planimetria dell'installazione.
2. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.

3. I reflui devono essere convogliati allo scarico finale tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore.
4. Deve essere mantenuto in perfetto stato di funzionamento la seguente strumentazione già presente per il monitoraggio e controllo dello scarico industriale:
 - l'autocampionatore dei reflui allo scarico;
 - il sistema di monitoraggio in continuo della conducibilità e della temperatura allo scarico;
 - il totalizzatore dei volumi in ingresso al TAF e dei volumi scaricati;
 - il sistema di telecontrollo della strumentazione.
5. Per finalità di maggiore controllo, nel caso sia richiesto da ARPA o dal gestore del servizio idrico integrato, l'autocampionatore presente sulla condotta di scarico deve essere sigillato e gestito temporaneamente o continuativamente da tali Enti.
6. Eventuali deroghe temporanee ai limiti allo scarico, per i parametri per i quali la norma ne prevede la possibilità e nei casi di motivata necessità, come ad esempio per un intervento di manutenzione programmato degli impianti, devono essere chieste preventivamente al gestore del servizio idrico integrato, trasmettendo la richiesta anche alla Città metropolitana e ad ARPA.
7. Il gestore deve svolgere le analisi periodiche allo scarico per i parametri e con le modalità stabilite in Tabella 25.
8. Una volta all'anno deve essere comunicata la data di uno dei campionamenti mensili con le modalità specificate nella successiva sezione "Scadenze e comunicazioni"
9. La variazione delle sole ragioni sociali delle imprese i cui reflui sono trattati presso l'installazione, senza variazioni delle caratteristiche dei reflui trattati, devono essere comunicate entro i successivi 60 giorni, con le modalità indicate nella sezione "Scadenze e comunicazioni". Nel caso di variazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative dei reflui in ingresso al trattamento si richiamano le disposizioni previste nella sezione "Modifiche degli impianti".

Gestione delle acque meteoriche

10. La gestione delle aree scoperte deve avvenire nel rispetto del disciplinare presentato dal gestore. Presso tali aree non devono essere svolte attività e non devono essere stoccati materiali diversi da quelli descritti.
11. Le date e le modalità di pulizia e manutenzione delle superfici scolanti devono essere annotate su apposito registro da custodire presso l'installazione.

9. GESTIONE DEI RIFIUTI CONTO TERZI

La presente sezione si applica ai rifiuti in ingresso presso l'installazione e ai rifiuti generati dalla gestione degli stessi.

TIPOLOGIE E QUANTITÀ DI RIFIUTI IN INGRESSO

Tabella 27: Operazioni di gestione rifiuti autorizzate

Operazioni di gestione (all.B alla parte IV del d.lgs. 152/06)	Aree di gestione	Tipologie di rifiuti gestiti		Quantità massima	
		CER	Descrizione	stoccata	trattata all'anno
D9 – trattamento fisico-chimico I rifiuti costituiti dalle acque di verniciatura sono conferiti tramite bettoni, stoccati in un serbatoio e trattati insieme ai reflui convogliate invece con tubazione, nell'impianto di separazione della vernice prima di essere inviate all'impianto TAF	- Area 2L - TAF	08 01 19*	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	225 Mg	600 Mg
		08 01 20	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	225 Mg	600 Mg

Tabella 28: Capacità massima di stoccaggio dei rifiuti provenienti da terzi

Rifiuti pericolosi	225 Mg
Rifiuti non pericolosi	225 Mg
Totale	450 Mg

CONDIZIONI DI L'ESERCIZIO

1. Presso l'installazione possono essere svolte esclusivamente le operazioni di gestione dei rifiuti riportate nella Tabella 27 riferite alle tipologie di rifiuti in ingresso, alle aree di gestione, individuate sulle planimetrie agli atti e descritte nella prima parte del presente allegato, e ai quantitativi massimi stoccabili e trattabili riportati nella stessa tabella.
2. L'attività di gestione rifiuti deve avvenire nell'ambito della capacità residuale dell'impianto TAF dopo il trattamento prioritario dei reflui provenienti direttamente

- tramite la rete fognaria del comprensorio.
3. Le istruzioni per l'accettazione dei rifiuti in ingresso e le schede per la loro identificazione devono essere tenute a disposizione degli organi di controllo e vigilanza. Il gestore deve verificare la conformità di ciascuna partita di rifiuti in ingresso alle tipologie previste nel presente provvedimento e nel caso in cui siano riscontrati rifiuti non conformi, deve darne tempestiva comunicazione alla Città metropolitana e all'ARPA e provvedere al respingimento del carico nelle forme previste dalla normativa vigente.
 4. I rifiuti in ingresso devono essere stoccati separatamente dalle materie prime presenti nell'impianto, dai rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento e dagli altri rifiuti prodotti in proprio dal gestore.

Cessazione delle attività di gestione rifiuti

5. Nel caso di cessazione delle attività di gestione rifiuti, il gestore deve comunicare almeno trenta giorni prima, con le modalità specificate nella sezione "Scadenze e comunicazioni", la data in cui intende cessare l'attività di gestione rifiuti e provvedere entro tale data all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti presso l'insediamento.

10. GESTIONE DELLE MATERIE PRIME E DEI RIFIUTI CONTO PROPRIO

Per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività dell'installazione diverse da quelle riportate nella sezione precedente, il gestore si avvale del regime di deposito temporaneo; pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dalla normativa vigente. Devono in ogni caso essere rispettate le seguenti condizioni per la gestione delle materie prime e di tutti i rifiuti.

1. Tutte le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere identificate sulla planimetria dell'installazione; presso ogni area di stoccaggio deve essere chiaramente riportato su targhe il tipo di materie prime e il codice CER dei rifiuti presenti.
2. Ogni area di gestione dei rifiuti deve essere recintata al fine di impedire l'accesso a persone e mezzi non autorizzati.
3. Tutte le aree di stoccaggio devono avere una pavimentazione impermeabile; le materie prime pericolose e i rifiuti liquidi devono essere stoccati in contenitori (serbatoi, vasche, fusti) dotati di sistemi di raccolta e contenimento delle fuoriuscite in caso di perdite e versamenti adeguati alla tipologia e al quantitativo stoccato e disposti in modo tale da garantire una facile ispezione.
4. I contenitori devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, dotati di impermeabilizzazioni efficienti e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a

- contatto con i materiali contenuti.
5. I contenitori devono essere contrassegnati da etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione riportanti il nome della materie prima o il codice CER del rifiuto contenuto, fatte salve altre prescrizioni previste dalla normativa vigente.
 6. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere riempiti al massimo al 90% della loro capacità nominale. Gli stessi devono inoltre essere provvisti di opportuni indicatori di livello di riempimento e muniti di dispositivi antitraboccamento.

11. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Tabella 29: Quadro dei potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee

Provenienza	Tipologia di contaminanti	Tecniche di prevenzione
Stoccaggi di materie prime pericolose	Prodotti chimici pericolosi utilizzati per diverse attività: - gasolio come combustibile dei gruppi elettrogeni; - disinfettanti e prodotti anticorrosivi e protettivi del circuito di raffreddamento della centrale.	- Procedure e modalità di stoccaggio e utilizzo delle sostanze inquinanti.
Stoccaggi di rifiuti pericolosi	- Rifiuti liquidi pericolosi - Sostanze pericolose da dilavamento dei rifiuti	- Procedure e modalità di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Il gestore ha effettuato la verifica preliminare della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee seguendo la procedura dell'allegato I del d.m. n. 272 del 13 novembre 2014. Dall'esito risulta non sussistere la possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, in quanto sono adottate adeguate misure di gestione delle sostanze pericolose.

MISURE DI PROTEZIONE

1. Deve essere mantenute in efficienza l'impermeabilizzazione dei bacini di contenimento, della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dallo stoccaggio, trattamento e movimentazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose.
2. I bacini di contenimento dei serbatoi destinati allo stoccaggio di rifiuti devono essere sottoposti a collaudo della tenuta idraulica ogni due anni. La relazione di collaudo

- deve essere trasmessa entro i successivi 30 giorni.
3. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, il gestore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Torino un piano di dismissione dell'installazione, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose pertinenti, come definite all'art. 5 comma 1 lettera v-octies) del d.lgs. 152/06, usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e la descrizione e le tempistiche di esecuzione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, lett. d) ed e), del d.lgs 152/06, in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, non comporti rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

Monitoraggio dell'acquifero superficiale

4. Il gestore deve proseguire il monitoraggio dell'acquifero superficiale con frequenza semestrale (2 campagne l'anno) mediante l'analisi chimica delle acque prelevate dai pozzi piezometrici identificati con i numeri PZ1, PZ2, PZ3 e PZ4. I dati da registrare durante il campionamenti e i parametri da misurare sono riportati in Tabella 30 e Tabella 31.
5. Almeno una delle campagne di campionamento deve essere effettuata nel periodo di massima escursione del livello piezometrico della falda, opportunamente determinato.
6. I dati analitici relativi a ciascuna campagna di monitoraggio devono essere accompagnati da una scheda dettagliata indicante il protocollo spurgo, campionamento e conservazione dei campioni adottato, nonché le metodiche analitiche utilizzate per le determinazioni.

Tabella 30: Dati sul campionamento

data e ora di campionamento
nome o sigla dell'operatore
soggiacenza dell'acquifero (in m.s.l.m.)
temperatura atmosferica (°C)
condizioni meteorologiche generali al momento del campionamento
durata e portata dello spurgo preliminare del pozzo
portata di campionamento
profondità di campionamento
metodo di conservazione del campione
temperatura dell'acqua (°C)
potenziale redox (Eh, mV)
aspetto del campione (colore, odore, torbidità, ecc.)
presenza di prodotto libero flottante sulla superficie

Tabella 31: Analisi da eseguire ai quattro piezometri

Parametro	Limite di rilevabilità	
conducibilità elettrica	10	S/cm
pH	-	
durezza totale	1	°f
alcalinità	1	mg/l CaCO ₃
cloruri	0,5	mg/l Cl
solfati	1	mg/l SO ₄
azoto ammoniacale	0,01	mg/l NH ₄
ferro	0,01	mg/l Fe
manganese	0,01	mg/l Mn
nichel	0,01	mg/l Ni
cromo totale	0,01	mg/l Cr
rame	0,01	mg/l Cu
zinco	0,01	mg/l Zn
cadmio	0,001	mg/l Cd
solventi organici aromatici (BTEX)	0,001	mg/l
solventi clorurati totali	0,001	mg/l
idrocarburi disciolti o emulsionati	0,01	mg/l
idrocarburi policiclici aromatici	0,0002	mg/l
fenoli e derivati	0,0005	mg/l
mercurio	0,001	mg/l Hg
piombo	0,05	mg/l Pb
arsenico	0,05	mg/l As
antiparassitari o assimilabili	0,0005	mg/l

12. EMISSIONI SONORE

Tabella 32: Quadro delle emissioni sonore

Provenienza	Fonti di rumore	Tecniche di prevenzione
Intera installazione	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti vari (in particolare compressori e turbine della centrale termica) - Automezzi in ingresso e uscita 	BAT 17: <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione sulle apparecchiature; - chiusura dei portoni e delle finestre; - azionamento delle attrezzature solo da personale esperto.

1. L'installazione deve rispettare i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa, stabiliti dal d.p.c.m. 14/11/1997 per la classe acustica risultante dal piano di classificazione acustica comunale della zona dove l'installazione è ubicata .
2. La comunicazione di una modifica dell'installazione che può influire sui livelli di rumore deve essere accompagnata dalla valutazione previsionale di impatto acustico.

13. GESTIONE DEGLI STOCCAGGI DI MATERIE PRIME E RIFIUTI

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Tutte le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere identificate sulla planimetria dell'installazione; presso ogni area di stoccaggio deve essere chiaramente riportato su targhe il tipo di materie prime e il codice CER dei rifiuti presenti.
2. Ogni area di gestione dei rifiuti deve essere recintata al fine di impedire l'accesso a persone e mezzi non autorizzati.
3. Tutte le aree di stoccaggio devono avere una pavimentazione impermeabile; le materie prime pericolose e i rifiuti liquidi devono essere stoccati in contenitori (serbatoi, vasche, fusti) dotati di sistemi di raccolta e contenimento delle fuoriuscite in caso di perdite e versamenti adeguati alla tipologia e al quantitativo stoccato e disposti in modo tale da garantire una facile ispezione.
4. I contenitori devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, dotati di impermeabilizzazioni efficienti e realizzati in materiale compatibile ed inalterabile a contatto con i materiali contenuti.
5. I contenitori devono essere contrassegnati da etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione riportanti il nome della materie prima o il codice CER del rifiuto contenuto, fatte salve altre prescrizioni previste dalla normativa vigente.
6. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere riempiti al massimo al 90% della loro capacità nominale. Gli stessi devono inoltre essere provvisti di opportuni indicatori di livello di riempimento e muniti di dispositivi antiriboccamento.

14. REPORT AMBIENTALE

Tabella 33: Contenuto del report ambientale

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati di produttivi e prestazionali	I dati da comunicare sono specificati nella sezione 6 del presente provvedimento.
Risultati dei monitoraggi sulle emissioni in atmosfera delle caldaie dotate di SMCE	I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati. Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti.
Risultati dei monitoraggi sulle emissioni in atmosfera (misure discontinue) e sullo scarico idrico.	I rapporti di prova devono riportare i valori delle grandezze atte a caratterizzare lo stato di funzionamento dell'installazione al momento di effettuazione delle misure (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, portate di refluo trattate, energia prodotta). Gli esiti analitici degli delle misure di emissione in atmosfera devono essere presentati utilizzando il format predisposto da ARPA e pubblicato sulla pagina internet " http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera " e denominato "Report Autocontrolli Emissioni".
Risultati del monitoraggio dell'acquifero	I risultati devono essere espressi sotto forma di grafici e tabelle riassuntive per ogni singolo pozzo e corredati anche di tutti i dati relativi all'atto del campionamento
Verifica dell'obbligo di presentare la dichiarazione E-PRTR	Devono essere riportati i dati di partenza utilizzati, i calcoli e le valutazioni svolte per determinare le quantità di inquinanti emessi o trasferiti e i rifiuti prodotti riferiti alle soglie fissate dal regolamento E-PRTR.
Eventuali anomalie o criticità verificatesi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

15. RIEPILOGO DEI TERMINI DI ADEGUAMENTO

Nelle tabella successiva sono riepilogati i termini previsti nel presente provvedimento per l'adeguamento dell'installazione.

Tabella 34: Termini di adeguamento

	Sezione di riferimento	Termine
Adeguamento dello SMCE della centrale	7-Emissioni in atmosfera	31/3/2020

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Adeguamento dei limiti di emissione delle caldaie	7-Emissioni in atmosfera	ABB: 31/12/2022 FRASSI: 31/12/2020
Verifica ed eventuale adeguamento dell'efficienza energetica	6-Monitoraggio dei dati produttivi	1/8/2021

16. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nelle tabelle seguenti sono riepilogati gli adempimenti previsti in autorizzazione che devono essere comunicati agli Enti, i termini e i destinatari delle comunicazioni. Sono fatti salvi i termini degli adempimenti stabiliti dalle norme di settore, dai regolamenti e dai contratti di fornitura dei servizi quali in particolare quelli relativi al servizio idrico integrato.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.
3. Il gestore deve conservare presso l'installazione tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

Tabella 35: Termini degli adempimenti indicati nel provvedimento

Adempimento	Destinatari della comunicazione	Termine di adempimento
Comunicazione dell'attuazione degli adeguamenti prescritti	Città metropolitana ARPA SMAT (quando pertinente)	Preventivamente alla data di attuazione
Comunicazione della data di effettuazione delle verifiche e tarature del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni previsti dalla UNI EN 14181	Città metropolitana ARPA	15 giorni prima della data di effettuazione. ARPA può chiedere di concordare una diversa data.
Comunicazione, da effettuarsi una volta all'anno, della data di campionamento dello scarico idrico.	Città metropolitana ARPA SMAT	Almeno 30 giorni prima della data di campionamento
Presentazione del report ambientale	Città metropolitana Comune ARPA SMAT	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di supera-	ISPRA Città metropolitana	Le modalità di presentazione sono definite dal d.p.r. 11 lu-

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali
Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284
PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Adempimento	Destinatari della comunicazione	Termine di adempimento
Adempimento delle soglie stabilite in tale regolamento)		articolo 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.epr-tr.it
Relazione di collaudo di tenuta idraulica dei bacini di contenimento e dei serbatoi.	Città metropolitana	Entro 30 giorni dall'effettuazione della prova di tenuta
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06	Secondo le modalità specificate nella modulistica predisposta	Entro i termini previsti dall'art. 29-octies, c. 3 e 8 del d.lgs. 152/06

Tabella 36: Comunicazioni obbligatorie in caso di modifiche, anomalie, incidenti, o dismissioni

Evento	Destinatari della comunicazione	Termini per la comunicazione
Modifica dell'installazione	Come indicati nella modulistica predisposta	Almeno 60 giorni prima della realizzazione della modifica.
Nuove istanze presentate ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	Città metropolitana ARPA	Comunicazione preventiva
Violazioni delle condizioni dell'autorizzazione, incidenti o eventi imprevisti (guasti e malfunzionamenti) che incidano in modo significativo sull'ambiente	Città metropolitana ARPA	Avviso immediato
Superamento dei valori limite di emissione rilevati dallo SMCE / non conformità sui monitoraggi delle emissioni in atmosfera	Città metropolitana ARPA	24 ore dal momento dell'accertamento della difformità
Interruzione dello SMCE	ARPA	Prima di periodi di interruzione superiori alle 48 ore.
Variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione	Città metropolitana	Comunicazione entro 30 giorni dalla variazione

Evento	Destinatari della comunicazione	Termini per la comunicazione
Variazioni nella titolarità della gestione delle unità produttive da cui provengono i reflui trattati	Città metropolitana	Comunicazione entro 60 giorni dalla variazione
Comunicazione di cessazione dell'attività di gestione dei rifiuti	Città metropolitana ARPA Comune	Almeno 30 giorni prima
Comunicazione di completa cessazione di tutte le attività e piano di dismissione dell'installazione	Città metropolitana ARPA Comune	Al momento della cessazione definitiva dell'attività